



GARDEN CLUB MILANO

STATUTO

TITOLO I: Denominazione – Sede – Durata

- Art.1 È costituita con sede a Milano un'Associazione denominata Garden Club avente durata illimitata. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica ed aconfessionale. Lo spostamento della sede dell'associazione, nell'ambito dello stesso comune, è deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II: Scopi e mezzi finanziari

- Art.2 Essa si propone i seguenti scopi:
- a) riunire le persone che amano i fiori e le piante;
 - b) facilitare e stimolare iniziative atte a diffondere la cultura botanica, l'interesse per il patrimonio naturale, la conoscenza e l'apprendimento dell'arte del giardinaggio e delle arti floreali, mediante conferenze, corsi, lezioni, seminari e promovendo visite, gite, concorsi e mostre;
 - c) operare in collegamento con altri Garden Clubs ed associazioni similari italiane ed estere.
- L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad organismi nazionali ed internazionali, ed in particolare all'U.G.A.I. Unione Nazionale Garden Clubs ed Attività similari d'Italia.
- Art. 3 I mezzi finanziari necessari alla vita dell'Associazione sono forniti da:
- a) contributi annuali e saltuari versati dai Soci;
 - b) elargizioni, donazioni, lasciti di cittadini e di Enti pubblici e privati;
 - c) redditi patrimoniali.
- Art. 4 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno da settembre ad agosto dell'anno successivo.

TITOLO III: Soci

- Art. 5 L'ammissione è aperta a chiunque sia interessato agli scopi sociali. Chi è interessato a diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che decide in materia.
- I Soci si ripartiscono in:
- a) Soci Ordinari – persone che versano la quota ordinaria di associazione nell'entità e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo;
 - b) Soci Sostenitori – persone che versano una quota annuale a sostegno dell'Associazione, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c) Soci Onorari – persone ed istituzioni che abbiano svolto azione meritoria a favore dell'Associazione ed i Presidenti dei Garden Clubs italiani ed associazioni similari; la qualifica non comporta il versamento di quote sociali.
- Art. 6 Il presente Statuto è vincolante per tutti i Soci, che si obbligano alla sua



GARDEN CLUB MILANO

osservanza con il fatto stesso dell'iscrizione all'Associazione e l'acquisizione della qualità di Soci.

- Art. 7 La qualità di Socio non è trasmissibile e la quota associativa non è rivalutabile. La qualità di socio si perde per scioglimento dell'Associazione, per dimissioni o per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti di Soci che manchino all'osservanza degli obblighi statuari o mantengano un comportamento contrario alle finalità dell'Associazione. La perdita della qualità di Socio è automatica nel caso di mancato versamento delle quote sociali.

TITOLO IV: Organi dell'Associazione

- Art. 8 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidenza
- d) Revisori dei Conti

TITOLO V: Assemblea dei Soci

- Art. 9 L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti, in regola con il versamento della quota sociale. Ad ogni Socio spetta un voto.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti
- b) approvazione del bilancio e della relazione sulle attività sociali
- c) delibera su eventuali modifiche statuarie.

- Art. 10 Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o quando almeno 1/10 dei Soci ne faccia domanda scritta motivata.

- Art. 11 La presidenza dell'Assemblea è assunta di norma dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

Possono intervenire con diritto di voto i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari.

- Art. 12 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare ai Soci mediante raccomandata, fax, email o consegna a mano almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà dei Soci. Trascorsa mezz'ora, l'adunanza si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale, a scelta del Presidente. Le deliberazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno 1/3 dei Soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci votanti.



GARDEN CLUB MILANO

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci: un Socio non può avere più di tre deleghe.

Sarà tenuto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Di tale verbale ciascun Socio potrà prendere visione ed ottenere copia.

TITOLO VI: Consiglio Direttivo

- Art. 13 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 e massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci Sostenitori ed i Soci Ordinari. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea di volta in volta alla scadenza delle cariche.
- Art. 14 Il Consiglio dura in carica 3 anni, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Tutti i membri sono rieleggibili. Il Consiglio provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Vice Presidente supplente, il Tesoriere ed il Segretario
- Art. 15 Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio potrà fissare eventuali compensi da corrispondere a personale dipendente o ad estranei per incarichi continuativi o saltuari, ed ai membri del Consiglio Direttivo o a Soci per lo svolgimento di attività didattiche per il raggiungimento degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni di legge e nei limiti del bilancio. Il Consiglio può eccezionalmente concedere rimborsi spese a membri del Consiglio stesso per l'espletamento di funzioni straordinarie.
- Art. 16 Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente.
In via straordinaria viene convocato su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Per casi di urgenza può essere convocato via email o telefonicamente, con preavviso di almeno due giorni.
Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dei sostituti.
I nuovi Consiglieri scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- Art. 17 La riunione del Consiglio è valida qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità si intende approvata la delibera per cui vota il Presidente.
Alle riunioni del Consiglio in cui si tratti di bilancio, dovrà sempre intervenire il Tesoriere. Il Consiglio potrà invitare a partecipare alle sue riunioni i Revisori dei conti.
I verbali di Consiglio, redatti dal Segretario, vengono raccolti in apposito libro, firmati dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 18 È compito del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto da altri articoli dello statuto:

- a) amministrare il patrimonio comune e compilare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.
- b) proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche dello Statuto;
- c) stabilire il calendario delle proprie riunioni;
- d) determinare le quote sociali;



GARDEN CLUB MILANO

- e) elaborare i programmi culturali e didattici;
- f) nominare commissioni e comitati per incarichi speciali: potranno farne parte anche Soci non consiglieri. Le loro proposte dovranno essere approvate dal Presidente o dai Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie prerogative alla Presidenza, composta dal Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere e Segretario, riservandosi la ratifica delle delibere adottate.

TITOLO VII: Presidente

Art. 19

Il Presidente, eletto ogni tre anni dal Consiglio, sovrintende all'attività dell'Associazione, di cui ha la rappresentanza legale, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può delegare la firma e parte delle sue attribuzioni, con l'approvazione del Consiglio, ai Vice Presidenti.

Egli non ha facoltà di assumere impegni che possano costituire in qualsiasi modo passività a carico dell'associazione.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, fino alla prima riunione di Consiglio, che procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

TITOLO VIII: Revisori dei conti

Art. 20

Salvo obblighi di legge, i Revisori dei conti, in numero di due, possono essere eletti dall'Assemblea dei Soci in caso di introiti straordinari o eventi straordinari che coinvolgano la situazione economica dell'Associazione.

Essi hanno il compito di:

- a) effettuare il controllo sulla gestione finanziaria;
- b) sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni su tale gestione;
- c) provvedere in collaborazione con il Tesoriere alla stesura finale del bilancio annuale.

La funzione di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi dell'Associazione.

TITOLO IX: Disposizioni finali

Art. 21

I saldi attivi derivanti dal bilancio approvato dall'Assemblea dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nell'attività istituzionale e non potranno in alcun modo essere distribuiti ai Soci.

- Art. 22 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio disponibile dovrà essere destinato, dopo aver soddisfatte tutte le obbligazioni passive, ad iniziative culturali e benefiche.
- Art. 23 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Copia aggiornata al 30/11/2019